
Circolare di Studio n. 1/2025

A TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL

OGGETTO: Legge di Bilancio 2025: misure e agevolazioni fiscali per contribuenti e imprese.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 305 - Suppl. Ordinario n. 43 - è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.

Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese, ed i contribuenti in generale.

Interventi sulle aliquote IRPEF

È stato stabilizzato a regime il passaggio da 4 a 3 aliquote IRPEF

Scaglione di Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.000 a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

È stato confermato a regime l'aumento da 1.880 a 1.995 euro della detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente.

Reddito	Detrazione da lavoro dipendente
Fino a 15.000 euro	1.955 euro
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * (28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 15.000)$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * (50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)$
Oltre 50.000	0

Somma integrativa

Sono previsti due tipi di bonus per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, **con reddito complessivo fino a 20.000 euro**, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente, la seguente percentuale:

- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro.
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.

I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

Ulteriore detrazione

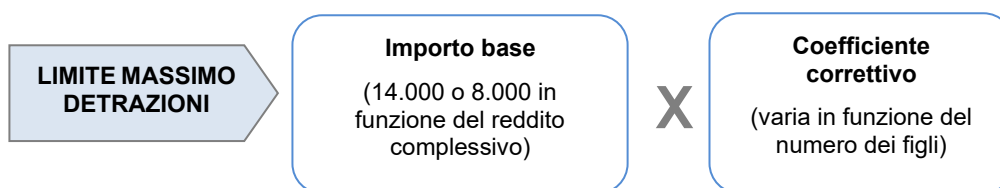
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, **con reddito**

complessivo superiore a 20.000 euro, viene riconosciuta una **detrazione aggiuntiva**, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:

- 1.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro.
- una somma decrescente, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro, che va ad azzerarsi oltre questa soglia.

Limiti alle detrazioni fiscali

Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro **gli oneri e le spese considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare** calcolato applicando la **formula** seguente:



Il calcolo del limite massimo di detrazioni ammesse tiene conto:

- di un importo base determinato in base al reddito complessivo:
 - 14.000 euro se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 e 100.000 euro.
 - 8.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.
- di un coefficiente correttivo determinato in base al numero di figli a carico

numero di figli a carico	coefficiente
Nessun figlio	0,50
1 figlio	0,70
2 figli	0,85
Più di 2 figli o almeno 1 figlio con disabilità	1,00

Alla luce di quanto sopra esposto, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente può essere così riassunto nella seguente tabella.

Reddito complessivo	Numero figli	Livello massimo detrazioni annue percepibili
reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000	3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104)	14.000 euro
	2 figli fiscalmente a carico	11.900 euro
	1 figlio fiscalmente a carico	9.800 euro
	non sono presenti figli fiscalmente a carico	7.000 euro
reddito complessivo superiore a 100.000 euro	3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104)	8.000 euro
	2 figli fiscalmente a carico	6.800 euro
	1 figlio fiscalmente a carico	5.600 euro
	non sono presenti figli fiscalmente a carico	4.000 euro

Sono **escluse dal computo del limite e continuano a essere pienamente detraibili**:

- le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- le spese investite in PMI innovative, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- i premi di assicurazione, aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024;
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.

Detrazioni per familiari a carico

È stata modificata la disciplina della detrazione per i figli a carico che vengono così modificate:

Tipologia familiare	Importo detrazione
Figli superiori 21 anni e inferiori 30 anni	950 euro
Figli con disabilità (qualsiasi età)	950 euro
Ascendenti conviventi	750 euro

Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale.

Regime forfetario

Per il 2025 viene aumentato da 30.000 a 35.000 euro il limite di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente entro il quale è possibile avvalersi del regime forfetario.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
- superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

Detrazione IRPEF per le spese di istruzione

Le spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono stabilite nel **limite massimo di 1.000 euro** e non più di 800 euro.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività

È aumentata dal 26% al 33% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri **proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026** e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro. Viene previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 invece del costo o del valore di acquisto possa essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze.

Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola

È introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell'**imposta sostitutiva, pari al 18%**, da versare entro il 30 novembre (anche fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo).

La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati **entro il termine del 30 novembre** di ciascun anno.

Assegnazione agevolata beni ai soci e trasformazione in società semplici

Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnati o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. L'imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all'8% (o al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni.

Le suddette società commerciali che assegnano o cedono ai soci, entro il 30 settembre 2025:

- ◆ beni immobili diversi da quelli strumentali,
- ◆ beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali

devono versare in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Viene prevista la riduzione dal 3 all'1,5% dell'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l'estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L'adesione all'istituto comporta l'applicazione di un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%** della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Trattamento fiscale delle auto aziendali uso promiscuo

Al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, la legge di Bilancio 2025 modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo.

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, **si assume il 50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La percentuale è ridotta:

- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.

Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti

E' previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.

La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:

- è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025;
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

L'agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti "de minimis"

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Vengono modificate alcune agevolazioni fiscali in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Viene anticipato al 1° gennaio 2025 i termini della riduzione dal 36 al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Ecobonus

Il comma 55 lett. a) prevede una riduzione delle aliquote di detrazione per l'Ecobonus, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento.

A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove aliquote di detrazione saranno:

- 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all'abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall'abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l'abitazione principale.
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall'abitazione principale.

Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Interventi di ristrutturazione edilizia

Il comma 55 lett. b) numero 1), prevede che per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, è concessa una detrazione fiscale pari:

- al 36% delle spese per il 2025.
- al 30% delle spese per il 2026 e 2027.

Analogamente a quanto previsto per l'ecobonus, la detrazione è incrementata al 50% per il 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027, se le spese riguardano interventi su un'abitazione principale.

L'importo massimo detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare.

Sismabonus

Il comma 55 lett. b) numero 2), interviene sulla disciplina del sismabonus in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie.

Acquisto di mobili ed elettrodomestici

Il comma 55 lett. b) numero 3), prevede che, anche per il 2025, ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, viene riconosciuta un'ulteriore detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2025 (su un ammontare complessivo non superiori a 5.000 euro) per l'acquisto di:

- mobili
 - e di grandi elettrodomestici:
 - di classe non inferiore alla classe A per i forni,
 - alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
 - alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
- finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Superbonus

Il comma 56 apporta modifiche in materia di superbonus. In particolare, la detrazione del 65% prevista per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati oppure per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Sinteticamente è utile ricordare che la detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, è stata successivamente modificata:

- nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,
- nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024,
- e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci

Il meccanismo di inversione contabile IVA (*reverse charge*) viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di **imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.

Lotta all'evasione in materia di pagamenti elettronici

Vengono introdotte importanti novità per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale nei pagamenti elettronici e migliorare l'interoperabilità dei sistemi di pagamento.

Attualmente, i registratori di cassa e i dispositivi per accettare pagamenti elettronici (POS) spesso non sono integrati tra loro. Questo può creare discrepanze nei dati trasmessi e favorire comportamenti poco trasparenti.

Al fine di impedire la mancata registrazione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale, dal 1° gennaio 2026, tutti i dispositivi utilizzati per accettare pagamenti elettronici (POS) dovranno essere collegati direttamente ai registratori di cassa.

Per rafforzare l'obbligo di integrazione tra POS e registratori di cassa, vengono introdotte nuove sanzioni amministrative:

- da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di mancato collegamento tra POS e registratore telematico,
- la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati delle transazioni elettroniche, sanzionata con modalità simili a quelle per la mancata trasmissione dei corrispettivi.

Oltre alle multe, in caso di violazioni gravi o ripetute, è prevista l'applicazione di sanzioni accessorie come la sospensione temporanea dell'attività commerciale.

Lotta all'evasione in materia di affitti brevi

Con l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), dal 1° gennaio 2025, ogni immobile destinato ad affitti brevi dovrà essere registrato con questo nuovo codice. La Legge di Bilancio stabilisce che il CIN dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica.

Il CIN è indicato altresì nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Lotta all'evasione in materia di tracciabilità delle spese

Indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti

Il comma 81 lett. a) prevede che i **rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono **effettuate con metodi tracciabili**, cioè con **versamento bancario o postale** oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Reddito di lavoro autonomo

Il comma 81 lett. b) prevede che le **spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero corrisposti a **lavoratori autonomi**, sono **deducibili se effettuate con i metodi tracciabili**.

Deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro

Le **spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, sostenute **per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi**, sono deducibili **se effettuate con i metodi tracciabili**.

Lo stesso **obbligo di tracciabilità** delle spese si applica **a fini IRAP**.

Lavoratori frontalieri

Vengono recepite le novità dell'accordo per i lavoratori frontalieri Italia-Svizzera in attesa della definizione del protocollo operativo, e includono due norme di portata interpretativa chiarendo che:

- i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficino del regime transitorio, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere".
- anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all'estero nell'arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali.

Welfare aziendale

È stabilita la modifica da 258,23 a **1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico)**, per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, del limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

Nel credito c.d. "Transizione 4.0", viene introdotta una soglia massima di acquisti a livello erariale di 2.200 milioni di euro per l'agevolazione fiscale di cui possono beneficiare le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0, effettuati:

- dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero
- entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%;

Non viene invece variata la misura del credito, comunque pari:

- al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- al 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Viene stabilita un'apposita procedura, per cui l'impresa deve trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione sull'ammontare delle spese sostenute e sul relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24/4/2024 del MIMIT.

È eliminata la disposizione che riconosceva il credito d'imposta in esame alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", specificamente per gli investimenti effettuati:

- dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero
- entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Resta dunque valida la medesima misura, pari però al 15%, per gli investimenti di questo tipo:

- effettuati nel 2024;
- "prenotati" entro la fine dello stesso anno (con pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31.12.2024 ed effettuazione entro il successivo 30.06.2025).

Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

Viene **modificata** la disciplina del c.d. "**credito d'imposta Transizione 5.0**", nello specifico:

- per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024, e
- con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta subordinando la loro fruizione ad una comunicazione del GSE,

viene stabilito che:

- il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (c.d. ESCo)
- per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta
- si eleva al 35% del costo, l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro.
- viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%
- viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%
- si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante,

- oppure, in alternativa, del locatario
- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0,
- si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni.
- si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS)
- si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione

IRES agevolata al 20%

È istituita per il solo 2025 una aliquota IRES agevolata (o “premiata”) al 20% al ricorrere di determinate **condizioni**, tra cui la destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Le imprese devono inoltre:

- incrementare l'organico a tempo indeterminato di almeno l'1% rispetto alla media degli occupati nel triennio 2022-2024, con un minimo di un dipendente;
- mantenere nel 2025 una media occupazionale non inferiore a quella del triennio precedente;
- non aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 e 2025, salvo per eventi transitori non imputabili all'azienda o ai dipendenti.

Proroga maxi deduzione nuovi dipendenti

È confermata la proroga, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente al 2024, dall'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Fondo di garanzia per le PMI

Il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI viene prorogato (dal 31.12.2024) al 31.12.2025, apportando contestualmente alcune modifiche in merito a:

- ♦ la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%;
- ♦ la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80% viene riconosciuta in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
- ♦ viene eliminato il limite minimo dei 250 dipendenti, ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le imprese a media capitalizzazione (le c.d. “mid cap”).

Rifinanziamento “Nuova Sabatini”

Rifinanziata la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese c.d. “Nuova Sabatini” per gli anni dal 2025 al 2029.

Obbligo PEC per amministratori società

Viene disposta l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria col fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Lecco, lì 17 gennaio 2025

Lo Studio Calato & Partners